

**Determinazione n. 89 di data 19.03.2018**

**Oggetto: AFFIDO DELL'INCARICO AL DR. DANIEL SPITALE CON STUDIO IN VIA STENICO N. 2 A TRE VILLE (TN) DELLA REDAZIONE DEL PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE RELATIVO ALL'IMPIANTO IDROELETTRICO SUL RIO VAL DANERBA. CIG. Z2A22CA9C9.**

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO**

**Premesso che**

- in data 13.05.2015 il Comune di Valdaone ha presentato al Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali domanda di valutazione dell'impatto ambientale (VIA), corredata dalla pertinente documentazione, relativamente al progetto definitivo "Impianto idroelettrico sul rio Val Danerba", nel Comune di Valdaone;
- al progetto definitivo era allegato lo studio idrobiologico di data 05.02.2015, redatto dal dott. Lorenzo Betti con studio a Trento in via Felice e Gregorio Fontana 34/H su incarico di E.S.Co. BIM e Comuni della Valle del Chiese nell'ambito dello Studio di Impatto Ambientale (SIA);
- lo studio di settore idrobiologico conteneva la proposta di Piano di Monitoraggio Ambientale, successivamente modificato con la consegna delle integrazioni di data 25.08.2015, richieste a E.S.Co. BIM e Comuni della Valle del Chiese dal Servizio Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali (SAVA) con la comunicazione a prot. n. S158/2015/404661/17.6/U372 di data 05.08.2015;
- con Deliberazione n. 787 dd 13.05.2016, ai sensi delle norme sulla Valutazione di Impatto Ambientale, la Giunta Provinciale ha approvato la compatibilità ambientale del progetto definitivo con una serie di prescrizioni, tra le quali la seguente: il Piano di monitoraggio ambientale, presentato come documento autonomo, con i contenuti già definiti in fase istruttoria, ai fini del recepimento nel disciplinare di concessione di cui al R.D. n. 1775 del 1933;

**Considerato** che in ossequio all'indicazione della Giunta Provinciale, il Piano di Monitoraggio Ambientale documento autonomo costituisce il "Piano di Monitoraggio Ambientale dell'impianto idroelettrico sul Rio Danerba (Comune di Valdaone)" (di seguito "PMA"), facendo sintesi della proposta di PMA avanzata in sede di Studio di Impatto Ambientale e delle modificazioni e integrazioni introdotte nel corso dell'istruttoria di VIA e approvate infine dalla D.G.P. n. 787 di data 13.05.2016;

**Considerata** la deliberazione della Giunta comunale n. 147 del 25/10/2017 "Affidamento di attività strumentale a E.S.CO Bim e Comuni del Chiese S.p.A. – approvazione convenzione relativa al completamento della progettazione esecutiva dell'impianto idroelettrico sul rio Valdanerba – iniziativa 105" con la quale si deliberava:

- **di approvare** la "Convenzione a disciplina dei rapporti di cui all'art. 4, c. 2, lett. d), d.lgs. 175/2016" citata nella parte narrativa relativa al completamento della progettazione esecutiva dell'impianto idroelettrico sul Rio Valdanerba – iniziativa 105, giunta al prot. Comunale n. 7540 del 16.10.2017, nel testo allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;
- **di approvare** l'offerta della E.S.Co. BIM e Comuni del Chiese S.p.A. come citata in premessa, relativa al completamento della progettazione esecutiva dell'impianto idroelettrico sul Rio Valdanerba – iniziativa 105, giunta al prot. Comunale n. 7540 del 16.10.2017, in atti;

**Considerata** la necessità riportata nel Piano di Monitoraggio Ambientale di tenere sotto controllo l'evoluzione nel tempo di alcuni parametri ambientali capaci di descrivere in sintesi le variazioni delle condizioni ecologiche del corso d'acqua nell'ambito del tratto interessato dagli effetti della costruzione e dell'esercizio dell'impianto idroelettrico stesso;

**Viso che** al fine di misurare quindi gli impatti della realizzazione e soprattutto dell'esercizio dell'impianto idroelettrico in progetto, nonché delle mitigazioni e delle compensazioni ambientali adottate è necessario realizzare una serie di analisi come riportate sul "Piano di Monitoraggio Ambientale dell'impianto idroelettrico sul Rio Danerba (Comune di Valdaone)" sulla qualità chimico e fisica, microbiologica e biologica dell'acqua e sull'efficienza del rispristino della fascia vegetata presso la casina di Malga Danerba;

**Ravvisata** l'opportunità, di affidare tale incarico, ricorrendo alla nomina di un tecnico qualificato e rilevato che il ricorso all'apporto di professionisti esterni è reso obbligatorio da:

- la specificità degli incarichi che richiedono, oltre ad una pratica costante, anche approfonditi aggiornamenti e competenze specifiche nonché una dedizione quasi esclusiva da parte dei tecnici preposti;
- in materia di affidamento di incarichi professionali le disposizioni normative applicabili in Provincia di Trento e precisamente la L.P. 10 settembre 1993, n. 26 (articolo 20) ed il relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.P. 12 maggio 2012, n. 9-84/Leg.;
- la complessità tecniche e le tempistiche ridotte, non consentono all'Ufficio Tecnico Comunale di far fronte a tale adempimento e risulta quindi necessario rivolgersi ad un tecnico esterno;

**Visto** che per la redazione delle analisi sopra citate sono stati richiesti n. 2 preventivi pervenuti rispettivamente:

- al ns. prot. n. 8031 dd. 06.11.2017 da parte del Dr. Daniel Spital con studio in Via Stenico n. 2 a Tre Ville (TN), riportante un corrispettivo di Euro 1.200,00= annui a cui vanno aggiunti gli oneri previdenziali 2% (€ 24,00=) e l'IVA al 22% (€ 269,28=) per ottenere un importo complessivo annuo di Euro 1.493,28=;

- al ns. prot. n. 8553 dd. 22.11.2017 da parte del dott. Lorenzo Betti con studio tecnico in Felice Gregorio Fontana n. 34/H a Trento, riportante un corrispettivo di Euro 5.400,00= a cui va aggiunta l'IVA al 22% (€ 1.188,00=) per ottenere un importo complessivo annuo di Euro 6.588,00=;

Considerato quindi il sondaggio informale effettuato per avere un riferimento sulla congruità del prezzo;

**Dato atto** che il professionista Dr. Daniel Spitale con studio in Via Stenico n. 2 a Tre Ville (TN) oltre a esporre l'offerta più vantaggiosa presenta i necessari requisiti di comprovata esperienza nel settore e di affidabilità, in quanto particolarmente esperto per la natura dell'incarico e ritenuto di affidare l'incarico per gli anni 2018-2019-2020;

Considerato che si può procedere all'affidamento diretto nel caso in cui il corrispettivo per le prestazioni oggetto di contratto, non eccede l'importo di Euro 46.000,00 di cui all'art. 21 comma 4 della LP 23/1990 e s. m. i;

**Dato atto** che la spesa di cui al presente incarico triennale pari a complessivi Euro 4.479,84= trova disponibilità alla Missione 01 Programma 06 Titolo 1 Macroaggregato 03 – capitolo 695 conto piano finanziario U.1.03.02.11.000 - del bilancio di previsione 2018-2020, per gli esercizi 2018 2019 e 2020;

Vista la normativa vigente in materia di lavori pubblici ed in particolare la L.P. 10.09.1993, n. 26 e ss.mm. ii. e il regolamento di attuazione della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 - D.P.P. 11.05.2012, n. 9 - 84/Leg;

Vista la LEGGE PROVINCIALE 9 marzo 2016, n. 2 - Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990;

Visto il Regolamento di contabilità adottato con delibera del Consiglio Comunale n. 4 dd. 12.01.2001, esecutiva, modificato con le seguenti deliberazioni del Consiglio Comunale: n. 19 di data 28.02.2002, n. 64 di data 23.12.2002, n. 8 di data 15.03.2004, n. 19 di data 25.06.2008, n. 44 di data 22.12.2009, n. 14 di data 21.04.2011, n. 57 di data 30.12.2013, n. 25 di data 27.08.2014, esecutive;

Visto il Testo Unico della Leggi Regionali sull'Ordinamento dei Comuni della Regione Trentino Alto Adige approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 31/2018 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per gli esercizi finanziari 2018-2019-2020 ai sensi dell'art. 169 del D.Lgs. 267/2000, che assegna ai Responsabili di Servizi le risorse finanziarie, umane e strumentali per la realizzazione degli obiettivi ivi stabiliti, dando atto che ai medesimi compete l'adozione degli atti gestionali di competenza connessi alle fasi dell'entrata e della spesa.

Visto l'atto di nomina dei responsabili prot n 1741 dd. 05/03/2018, il decreto sindacale prot. n. 1746 di data 05.03.2018 di individuazione degli atti amministrativi gestionali devoluti alla competenza dei responsabili dei servizi, nonché il decreto sindacale prot. n. 1745 di data 05.03.2018 di delega delle funzioni ai responsabili dei servizi.

## DETERMINA

1. **Di affidare**, per quanto meglio specificato in premessa, al Dr. Daniel Spitale con studio in Via Stenico n. 2 a Tre Ville (TN) P. IVA 02217190228, C.F. SPTDNL76B29Z112W, l'incarico per lo svolgimento delle analisi previste nel "Piano di Monitoraggio Ambientale dell'impianto idroelettrico sul Rio Danerba (Comune di Valdaone)", alle condizioni di cui al preventivo ns. prot. n. 8031 dd. 06.11.2017 riportante un corrispettivo di Euro 1.200,00= annui a cui vanno aggiunti gli oneri previdenziali 2% (€ 24,00=) e l'IVA al 22% (€ 269,28=) per ottenere un importo complessivo annuo di Euro 1.493,28= che considerato per i 3 anni di durata dell'incarico portano l'impegno di spesa totale a Euro 4.479,84=;
2. **Di stipulare** il contratto in forma di scrittura privata con scambio di corrispondenza secondo gli usi commerciali, alle condizioni di seguito riportate:
  - a) il professionista si impegna a consegnare all'Amministrazione comunale entro il 30 Novembre di ogni anno il rapporto, cartaceo e su supporto informatico compreso di file sorgente, recante la sintesi dei dati e la loro interpretazione in relazione alla presenza e all'esercizio dell'impianto idroelettrico in esame e nei modi riportati nel "Piano di Monitoraggio Ambientale dell'impianto idroelettrico sul Rio Danerba (Comune di Valdaone)" e sul preventivo;
  - b) il termine per l'esecuzione dell'incarico di cui alla lettera a) decorre dalla data di ricevimento di copia della presente;
  - c) il professionista si impegna a rispettare il codice di comportamento adottato da questa amministrazione per i pubblici dipendenti;
  - d) qualora il professionista non rispetti il termine sopra previsto sarà applicata nei confronti del medesimo una penale pari all'1 per mille per ogni giorno di ritardo che sarà trattenuta sul saldo del compenso fino ad un massimo del 10% dell'importo; l'amministrazione potrà recedere nel caso previsto dall'articolo 2237 del codice civile;
  - e) il compenso pattuito è corrisposto dall'Amministrazione comunale al Tecnico dietro presentazione di fattura con liquidazione annuale dei corrispettivi relativi ad ogni anno a consuntivo delle attività previste e a seguito di presentazione della relazione annuale;
  - f) il termine per la liquidazione è pari a 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura al protocollo comunale e contestuale consegna al comune del D.U.R.C. od equivalente certificazione attestante la regolarità contributiva, assicurativa etc., da richiedersi a cura dei professionisti presso la Cassa di previdenza ed assistenza cui sono iscritti;

- g) tutte le controversie che insorgessero relativamente all'interpretazione ed esecuzione delle seguenti modalità e condizioni di affidamento, sono possibilmente definite in via bonaria tra il Responsabile dell'Ufficio di merito ed il professionista. Nel caso di esito negativo dei tentativi di cui sopra, si ricorrerà all'autorità giudiziaria;
3. **Di impegnare** la spesa di cui al punto 1, che ammonta a complessivi € 4.479,84.= (oneri previdenziali e fiscali inclusi) alla Missione 01 Programma 06 Titolo 1 Macroaggregato 03 – capitolo 695 conto piano finanziario U.1.03.02.11.000 - del bilancio di previsione 2018-2020, per € 1.493,28 sull'esercizio 2018 per € 1.493,28 sull'esercizio 2019 e per € 1.493,28 sull'esercizio 2020;
  4. **Di dare atto che**, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s. m. i. –TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”, introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016.”;
  5. **Di dichiarare** la spesa esigibile per € 1.493,28 nell'esercizio 2018, per € 1.493,28 nell'esercizio 2019 e per € 1.493,28 nell'esercizio 2020;
  6. **Di dare atto che** il Tecnico contraente, a pena di nullità assoluta del contratto, dovrà assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136 ss.mm. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG **Z2A22CA9C9**. Le parti convengono che qualsiasi pagamento inerente il presente contratto rimarrà sospeso sino alla comunicazione del conto corrente dedicato, completo di tutte le ulteriori indicazioni di legge, rinunciando conseguentemente la controparte ad ogni pretesa o azione risarcitoria, di rivalsa o comunque tendente ad ottenere il pagamento e/o i suoi interessi e/o accessori;
  7. **Di dare atto di dare atto che** la stipula del contratto avviene mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere (art. 32, comma 14, del D. Leg. vo 50/2016): è nella facoltà delle parti effettuare lo scambio mediante PEC o strumenti analoghi negli Stati membri con l'accettazione della controparte da effettuarsi per sottoscrizione del medesimo provvedimento;
  8. **Di trasmettere** la presente determinazione al Servizio finanziario per l'apposizione del visto di controllo e riscontro;
  9. **Di dare evidenza**, e ciò ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, al fatto che avverso la presente determinazione è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, entro 120 giorni e ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A di Trento ex art. 2, lett. b) della Legge 06.12.1971, n. 1034 entro 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.

W.F.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO**

Ing. Walter Ferrazza



**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE**

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, dell'art. 183, commi 5, 6, 7, 8, 9, e 9-bis del D.Lgs. n. 267/2000, dell'art. 5 del regolamento di contabilità e del paragrafo 5.3.4 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato n. 4/2 al decreto legislativo 23/06/2011 n. 118), la copertura finanziaria della spesa impegnata con la presente determinazione.

Valdaone, li 18/03/2018



**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE**

dott.ssa Elena Armani

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Valdaone, li \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**